



# COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA  
04014 – P.zza Indipendenza, 1

*Il Sindaco*

**Ordinanza Sindacale n.48 del 31.12.2021**

**OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche il Comune di Pontinia è, per consuetudine, teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte e nei giorni immediatamente precedenti e/o successivi;

che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;

**CONSIDERATO** che, in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto soccorso delle città limitrofe, sono fortemente impegnate ad assicurare l'assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;

che ciò può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture sanitarie vista soprattutto l'emergenza sanitaria da Covid-19;

che appunto le strutture sanitarie si trovano già in condizioni di sovraffollamento a causa della pandemia Covid-19 e che dunque risulta opportuno non appesantire ulteriormente il carico di lavoro di dette strutture;

che, inoltre, le forze dell'ordine sono costantemente impegnate nel contrastare ogni situazione di pericolo derivante dall'emergenza Covid-19, nonché nel supportare le strutture sanitarie nello svolgimento delle loro funzioni e che dunque è obbligo morale di ogni cittadino non aggravare ulteriormente l'apparato di controllo e sicurezza;

**RITENUTO** opportuno vietare l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;

**RITENUTO** altresì opportuno, a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;

in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;

**VISTI** l'art. 54 comma 4 del dlgs 267/2000, così come modificato dall'art. 6, DL 92/2008 e convertito con la L 125/2008, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il D.M. 5 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 c. 4, dlgs n.267/00, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di rischio per l'incolumità;

**PRESO ATTO** anche di quanto previsto dal DPCM 221 del 24 dicembre 2021 in tema di divieto di svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche;

**VISTA** la legge 689/81; la legge n.125/2008 e la legge n.94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana";

**VISTI** gli artt. 7/bis e 7/bis 1, 50 c.5 del dlgs 267/2000;

**VISTO** l'art. 57 del TULPS;

**VISTO** il dlgs 4 aprile 2010 n.58 "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

### **ORDINA**

Dal 31 Dicembre 2021 compreso, al 6 Gennaio 2022 compreso, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi e oggetti simili.

La violazione della presente Ordinanza, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis 1 del dlgs 267/2000 di importo compreso da € 500,00 ad € 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 c. 1 del DL 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 48/2017 anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 689/81, oltre il sequestro del materiale pirotecnico o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art 13 l. 689/81 ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 c.5, della predetta legge, fatti salvi, inoltre, eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposti dalla stessa legge 689/81.

Dare atto che ai sensi dell'art. 703 C.P. "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo un'apubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino ad € 103,00 se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese ", prescrizioni confermate nell'ambito del TULPS.

## AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Latina nelle forme di legge.

Che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso:

- Al Prefetto di Latina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 c. 4 dlgs 267/00;
- Alla Questura di Latina;
- Ai Carabinieri-Stazione di Pontinia;
- Al Comando della Polizia Municipale;
- Al Messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

GB/tb  


Il Sindaco  
Dott. Eligio Tombolillo  
IL VICESINDACO MASSIMO MANFROVA  


